

# REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

## PIANO DI AZIONE REGIONALE PER IL GREEN PUBIC PROCUREMENT

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSIDERATE OBIETTIVI A MEDIO /LUNGO PERIODO DAL PIANO DI AZIONE REGIONALE PER GLI ACQUISTI VERDI NEL TRIENNIO 2018/2020 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

### WEBINAR

## L'applicazione del GPP dopo quattro anni dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Arch. Dana Vocino – Fondazione Ecosistemi  
3 giugno 2020



# Gli obiettivi nel Piano di Azione Nazionale sul GPP

## Definizione di Green Public Procurement (GPP)

Il **Green Public Procurement** è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche **integrano i criteri ecologici negli appalti** di forniture/servizi/lavori:

- incoraggiando la **diffusione di tecnologie ambientali**,
- sviluppando **prodotti validi sotto il profilo ambientale**,
- ricercando e selezionando le **soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita**

Sustainable Green Public Procurement → INTEGRAZIONE DI CRITERI SOCIALI E AMBIENTALI

**Per selezionare le soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente, il GPP ricorre al LCA**

Life Cycle Assessment (LCA)  
è la metodologia per  
valutare l'impatto  
ambientale in tutte le fasi  
del ciclo di vita dei prodotti,  
servizi e opere edilizie  
(ISO serie 14040)

## Ruolo chiave del GPP

Attraverso l'adozione di criteri ambientali nei bandi di gara la PA incoraggia la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti "verdi", che hanno un minore impatto sull'ambiente e sulla società, lungo l'intero ciclo di vita

Innovare e **favorire l'innovazione** ambientale **di prodotto e di processo** (conversione ecologica)

**Razionalizzare** i processi di acquisto e **risparmiare i costi** lungo il ciclo di vita

### **GPP: opportunità per gli enti locali**

- Il GPP è uno **strumento di politica ambientale**
- Il GPP è uno **strumento di politica economica e industriale** → innovazione e ricerca, competitività delle imprese sui mercati internazionali, occupazione
- Se adottato in maniera sistematica, il GPP porta alla **razionalizzazione della spesa pubblica** ed a risparmi economici oltre che ambientali
- Il GPP è un **modello di buon comportamento per cittadini ed imprese** e ha visibilità immediata

## Politiche europee per il GPP

A partire dalla fine degli anni '90, la Commissione Europea, con il **LIBRO VERDE SUGLI APPALTI PUBBLICI NELL'UE (1996)**, introduce uno strumento di politica ambientale volontario, il GPP, con l'**obiettivo di favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale, attraverso la leva della domanda pubblica**



## Politiche europee per il GPP

- COM (1996) 583 **Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’UE”** (1996): ha aperto la strada alla successiva evoluzione normativa in materia di appalti verdi
- COM (2001) 274 Comunicazione “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici”
- COM (2003) 302 “**Politica Integrata dei Prodotti. Sviluppare il Ciclo di Vita**”: ha invitato gli stati membri a dotarsi di Piani d’Azione Nazionali per il GPP
- COM (2008) 397 Comunicazione Commissione su **produzione e consumo sostenibile**
- COM (2008) 400 “**Appalti pubblici per un ambiente migliore**”



## Politiche europee per il GPP

- COM(2010) 2020 - **EUROPA 2020** Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
- **COM (2011) 571** Tabella di marcia verso **un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse**
- COM (2011) 899- Piano d'azione per l'ecoinnovazione
- COM (2012) 433 Strategia per la **competitività sostenibile** del settore delle **costruzioni e delle sue imprese**
- COM(2013)196 **Costruire il mercato unico dei prodotti verdi**
- **DIRETTIVA 24/2014 sugli appalti pubblici**

## Politiche europee per il GPP

- COM (2014) 440 **Verso un'economia circolare**
- COM (2014) 445 Opportunità per **migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia**
- COM(2015) 614 **Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare**

## Politiche europee per il GPP

- Il Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM 614/2015) della Commissione europea vuole «**favorire «la transizione verso un'economia più circolare**, in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo»
- L'economia circolare «darà impulso alla **competitività** dell'Unione **mettendo al riparo le imprese dalla scarsità delle risorse** e dalla volatilità dei prezzi e contribuendo a creare sia nuove opportunità commerciali sia modi di produzione e consumo innovativi e più efficienti»



## Politiche europee per il GPP

- Manuale europeo «**Buying Green!**» (2004, 2011, 2016) per il **Green Public Procurement (GPP)**
  - Linee Guida «**Buying Social!**» (2011) per il **Sustainable Public Procurement (SPP)**
- 
- Linee Guida per la redazione dei **Piani d'Azione Nazionali** per il GPP (2005) e **Criteri Ambientali comuni europei**: dal 2009 (Toolkit europeo)  
[http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu\\_gpp\\_criteria\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm)

## I PAN GPP adottati in tutta Europa

- **Piani d'Azione Nazionali adottati: 23** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, UK.
- **Piani d'Azione Nazionali in preparazione: 5** Estonia, Grecia, Lussemburgo, Ungheria, Romania
- **Piani d'Azione Regionali adottati:** Sardegna (2009), Emilia Romagna (2012), Puglia (2014), Veneto (2015), Lazio (2017), Basilicata (2017), Friuli Venezia Giulia (2019)


## Obiettivi GPP in Italia

- Nel PAN GPP l'obiettivo al **2013** prevedeva che il 50% degli acquisti pubblici fossero acquisti verdi – **POLITICA VOLONTARIA**
- Con la L.221/**2015** (*Collegato ambientale*) l'obiettivo è passato al 100% degli appalti per beni, servizi e opere connessi all'emissione di gas serra e al 50% negli altri appalti- **OBBLIGO PARZIALE DI APPLICAZIONE DEI CAM**
- Con il D.Lgs 50/**2016** – *Codice dei Contratti pubblici* – si è passati al 100% degli appalti - **OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CAM**

## PAN GPP

- Decreto Ministro Ambiente 11 aprile 2008 - **Piano per la sostenibilità ambientale dei Consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)**, aggiornato nel 2013
- D.M. di adozione dei **Criteri Ambientali Minimi** dal 2011 in poi
- D.M. 6 giugno **2012** - **Guida per l'integrazione degli aspetti sociali** negli appalti pubblici (diritto al lavoro dignitoso, parità di genere, inclusione sociale di persone svantaggiate o minoranze, accessibilità disabili, protezione dei diritti umani lungo le catene di fornitura, ecc.)

## Chi deve attuare il PAN GPP? Tutti gli enti che applicano il Codice dei contratti pubblici



**ISTAT - Unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche**

<https://www.istat.it/it/archivio/190748>



# Settori di attività economica strategici per il PAN GPP

**Edilizia** (edifici e strade)

**Servizi Energetici**  
(raffrescamento, raffreddamento  
ed illuminazione)

**Servizi di gestione degli edifici**  
(pulizia e manutenzione)

**Elettronica e telecomunicazione**

**Arredi**

**Cancelleria**

**Servizi urbani e al territorio**

**Trasporti** (mezzi e servizi)

**Gestione rifiuti**

**Mense ed alimenti**

**Tessili e calzature**



# Definizione e approvazione dei CAM

## *PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI CAM*

Predisposti da Gruppi di Esperti (multi-stakeholder), formati su indicazione del MATTM, con ISPRA e CONSIP per i beni/servizi di interesse

I CAM vengono approfonditi con analisi di mercato nel Comitato di Gestione del Piano d'Azione Nazionale

I CAM vengono portati al Tavolo Permanente del Piano d'Azione Nazionale per essere approvati, con decreto, dal Ministero dell'Ambiente

## GLI OBIETTIVI NEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE SUL GPP **CAM in vigore**

1. Arredi per interni	10. Illuminazione pubblica (servizio)
2. Arredo Urbano	11. Pulizia e prodotti per l'igiene*
3. Ausili per l'incontinenza	12. Rifiuti urbani
4. Calzature	13. Ristorazione collettiva e derrate alimentari
5. Carta	14. Sanificazione per strutture ospedaliere
6. Cartucce per stampanti	15. Servizi energetici per gli edifici*
7. Apparecchiature elettroniche d'ufficio*	16. Tessili
8. Edilizia	17. Veicoli
9. Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)	18. Gestione del verde pubblico

### **Criteri ambientali comuni europei (Toolkit europeo)**

- Carta da copie e carta grafica
- Prodotti e servizi di pulizia
- Apparecchiature informatiche (IT)
- Trasporti
- Arredi
- Elettricità
- Servizi di ristorazione e catering
- Tessili
- Prodotti e servizi di giardinaggio
- Isolamento termico
- Coperture dure per pavimenti
- Pannelli da muro
- Produzione di calore e elettricità
- Costruzione di strade e segnali stradali
- Illuminazione stradale e dei segnali stradali
- Infrastrutture per lo scarico di acque
- Illuminazione per interni
- WC e orinatoi
- Rubinetteria sanitaria
- Dispositivi di riproduzione immagini (stampanti, fotocopiatrici,...)
- Edifici: gestione edifici ad uffici
- Vernici, strisce pedonali e segnalazioni stradali

[http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu\\_gpp\\_criteria\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm)



## Obiettivi ambientali dei CAM

1

Riduzione dei **Flussi di energia e materia**

2

Sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con **fonti energetiche rinnovabili**

3

Riduzione/eliminazione dell'uso di **sostanze chimiche** pericolose

4

Aumento del **recupero, riciclo, riuso** (riduzione dei rifiuti)

5

Riduzione **emissioni**(GHG e altri gas) e reflui



# **Il Codice dei contratti pubblici**

# Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

## **PARTE I - TITOLO IV - MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI**

Art. 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

Art. 34 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)

## **PARTE II - TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

### **SEZIONE I – BANDI E AVVISI**

Art. 66 - Consultazioni preliminari di mercato

Art. 68 - Specifiche tecniche

Art. 69 - Etichettature

### **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE**

Art. 82- Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Art. 83- Criteri di selezione e soccorso istruttorio

Art. 87 - Certificazione della qualità ambientale degli operatori

## **TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI**

Art. 95 - Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'oepr

Art. 96 - Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)

## **TITOLO V - ESECUZIONE**

Art. 100 - Condizioni di esecuzione dell'appalto

## Art. 3 Definizioni

hhhh) «**ciclo di vita**», **tutte le fasi** consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la **produzione**, gli scambi e le relative condizioni, il **trasporto**, l'**utilizzazione** e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, **dall'acquisizione della materia prima** o dalla generazione delle risorse **fino allo smaltimento**, allo smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;



## Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

1. L'affidamento di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza** nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
2. Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

### Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

- 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «**Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione**» attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle **specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** (**CRITERI OBBLIGATORI**) contenute nei CAM del Ministero Ambiente.

**OBBLIGO DI  
UTILIZZARE LE  
SPECIFICHE  
TECNICHE E  
CLAUSOLE  
CONTRATT. DEI  
CAM COME CRITERI  
MINIMI**

### **Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)**

- 2. I CAM (**CRITERI PREMIANTI**) sono tenuti in considerazione anche ai fini dell'applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

**TENERE IN  
CONSIDERAZIONE I  
CRITERI DI  
AGGIUDICAZIONE  
(CRITERI  
PREMIANTI)**

### Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

Segue 2. L'obbligo si applica agli affidamenti di qualunque importo e per il **100% del valore a base d'asta**

Nel caso di appalto per **interventi di ristrutturazione**, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, **sono tenuti in considerazione, per quanto possibile**, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, **sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente**



Sono stati definiti dal MATTM nel DM 11-10-2017 (CAM edilizia)

**OBBLIGO PER  
AFFIDAMENTI  
(ANCHE DIRETTI) DI  
QUALSIASI IMPORTO**

20 febbraio 2019, **TAR Veneto**

LA STAZIONE APPALTANTE NON HA INSERITO I CAM NEI DOCUMENTI DI GARA

- Ricorso presentato per:
  - **Assenza delle specifiche tecniche CAM nei documenti di gara**
  - Mancata richiesta dei relativi mezzi di prova (che sono stati richiesti solo dopo l'aggiudicazione provvisoria)
  - **Assenza dei criteri premianti del CAM come criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

## 20 febbraio 2019, **TAR Veneto**

- La sentenza ha chiarito che:
  - **l'obbligo di rispettare i CAM** deriva dall'art. 34 che costituisce norma imperativa e cogente e che opera, pertanto, **indipendentemente da una sua espressa indicazione negli atti di gara**
  - **l'aggiudicatario provvisorio aveva comunque offerto prodotti conformi alle specifiche tecniche** obbligatorie proprio perché gli operatori economici sono obbligati ex lege ad offrire prodotti rispondenti ai CAM, anche in assenza di esplicita previsione nella lex specialis

20 febbraio 2019, TAR Veneto

- Inoltre:
  - i **criteri premianti**, “*sono tenuti in considerazione* anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ...”. **Non comporta quindi un obbligo né una rigida corrispondenza tra le stesse ed i criteri di valutazione delle offerte tecniche**

### **TAR Toscana 14 maggio 2018, n. 645**

Fornitura di apparecchi di illuminazione Comune di Firenze

LA STAZIONE APPALTANTE HA INSERITO I CAM NEI DOCUMENTI DI GARA MA HA AGGIUDICATO AD UN OPERATORE ECONOMICO CON FORNITURA NON CONFORME AI CAM

- È viziata la condotta della **stazione appaltante che non ravvisa a carico dell'offerta dell'aggiudicataria il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche** prescritte dal d.m. CAM (recepito dal capitolato tecnico e comunque cogenti ai sensi dell'art. 34, co. 3, d.lgs. 50/2016)
- L'art. 34 impone alle ss.aa. di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con d.m. del Ministro dell'ambiente



### **Consiglio di Stato 9 aprile 2019, n. 2344**

Gara indetta dall'Università di Milano per la fornitura in opera di tutti gli allestimenti dei laboratori scientifici del nuovo Polo di Medicina Veterinaria di Lodi

**SI PUO' RICORRERE AI CAM ANCHE PER APPALTI PER I QUALI NON SONO PUBBLICATI SPECIFICI CAM**

- L'art. 34 del d.lgs. 50/2016, al co. 1, prevede che le ss.aa. contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno (non per forza esclusivamente) delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel d.m. CAM
- è diritto della stazione appaltante introdurre nei bandi di gara i CAM per prodotti/servizi anche se questi non sono richiamati nel CAM

### **PARTE I - TITOLO IV - MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI**

Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)

### **PARTE II - TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

#### **SEZIONE I – BANDI E AVVISI**

Art. 66 - Consultazioni preliminari di mercato

Art. 68 – Specifiche tecniche

Art. 69 – Etichettature

#### **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE**

Art. 82- Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Art. 83- Criteri di selezione e soccorso istruttorio

Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale degli operatori

### **TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI**

Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'oepr

Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)

### **TITOLO V - ESECUZIONE**

Art. 100 – Condizioni esecuzione dell'appalto

### Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono **svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto** e per lo svolgimento della relativa procedura e **per informare gli operatori economici** degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza

**CONSULTAZIONE DEL  
MERCATO PER  
DEFINIRE BENE LE  
CARATTERISTICHE E  
IL PREZZO**

## **TAR Lombardia n. 403 del 12 febbraio 2018**

Bando del Ministero di Grazia e Giustizia per la fornitura di derrate alimentari per detenuti

**SE NON SI CONOSCE IL MERCATO DEI PRODOTTI E SERVIZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SI RISCHIA L'ILLEGITTIMITA' DELLA GARA**

- Annullamento del bando di ristorazione **per mancanza di una preventiva e approfondita istruttoria** al fine di verificare la disponibilità sul mercato dei prodotti richiesti e la congruità con il prezzo posto a base d'asta
- annullamento del bando per violazione e falsa applicazione dell'art. 34 e..
- **impossibilità della prestazione richiesta**, con possibile conseguente **alterazione della concorrenza**

## Art. 68. (Specifiche tecniche)

- Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le **caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture**.
- Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico **processo o metodo di produzione** o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico **processo per un'altra fase del loro ciclo di vita** (estrazione della materia prima, uso, fine vita, ecc.) **anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale**, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

**POSSONO  
RIGUARDARE UNA  
QUALUNQUE FASE  
DEL CICLO DI VITA  
PURCHE' CONNESSE  
ALL'OGGETTO  
DELL'APPALTO E  
PROPORZIONATE**

### Art. 68. (Specifiche tecniche)

- 4. Le specifiche tecniche **consentono pari accesso** degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e **non devono comportare** direttamente o indirettamente **ostacoli** ingiustificati **all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.**

**ATTENZIONE A NON  
CREARE OSTACOLI  
INGIUSTIFICATI  
ALLA LIBERA  
CONCORRENZA**

### Art. 68. (Specifiche tecniche)

5. **Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie**, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) in termini di **PRESTAZIONI O DI REQUISITI FUNZIONALI**: comprese le caratteristiche ambientali, *con parametri sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto*;
- b) facendo riferimento a **NORME TECNICHE**: norme europee, valutazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, omologazioni tecniche ecc. Ciascun riferimento **contiene l'espressione «o equivalente»**

**SONO FORMULATE IN  
TERMINI DI  
PRESTAZIONE O  
FACENDO  
RIFERIMENTO A  
NORME TECNICHE**

**PRINCIPIO DI  
EQUIVALENZA**

**DELIBERA ANAC N. 323 DEL 9 marzo 2016**

**Specifiche tecniche – Principio di equivalenza**

**LEGITTIMO ESCLUDERE UN OPERATORE SE NON DIMOSTRA  
L'EQUIVALENZA**

E' legittimo l'esclusione dell'operatore economico che, presentando un'offerta tecnica con un sistema tecnologico diverso da quello prescritto dalle specifiche tecniche, **non abbia dimostrato l'equivalenza** della propria offerta, in termini di prestazioni e requisiti funzionali, rispetto alle specifiche tecniche previste dal capitolato tecnico di gara.



## Tar Emilia – Romagna, 19 aprile 2018, n. 345

SE NEI DOCUMENTI DI GARA SI RICHIEDE UNO SPECIFICO TIPO DI PRODOTTO, IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NON SUSSISTE

- «Il richiamo al **principio di equivalenza** non può consentire di distorcere l'oggetto dell'appalto, al punto da permettere ai partecipanti di offrire un bene radicalmente differente (insomma, un vero e proprio "aliud pro alio"), finendo così per rendere sostanzialmente indeterminato l'oggetto dell'appalto medesimo»
- Es. se nel bando si richiedono «scarpe con strato di lattice», l'offerente non può fornire le scarpe con altro strato seppure avente la stessa funzione di assorbimento dell'energia da impatto. Non serve dimostrare che la funzione è la medesima.

EXAMPLE

- a) Specifiche tecniche con riferimento a **PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI**

### **3.2.7 Plastica riciclata (CAM arredi)**

Se il contenuto totale di materiale plastico supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.



**FASE DEL CICLO DI VITA**

Prodotto finito

### **2.3.5 Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari (CAM CALZATURE)**

I reflui di conceria, quando vengono scaricati nelle acque superficiali dopo il trattamento sia in loco che fuori sede, il COD non deve superare i 160 mg/l.



**FASE DEL CICLO DI VITA**

Produzione

b) Specifiche tecniche con riferimento a **NORME TECNICHE**

### **5.3.6 Requisiti degli imballaggi (CAM ristorazione)**

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli
- imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- Ecc.

**EXAMPLE**

### Art. 68. (Specifiche tecniche)

- 8. Quando si definiscono in termini di **PRESTAZIONI O DI REQUISITI FUNZIONALI (lett. a)**, le amministrazioni aggiudicatrici non possono escludere un'offerta conforme a norme tecniche specifiche (quelle di cui alla lettera b), se tali norme contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali indicati nel bando
- Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a **dimostrare** (ONERE DELLA PROVA) con qualunque mezzo appropriato, che la sua offerta **ottempera alle prestazioni e ai requisiti funzionali del bando.**

#### **ONERE PROBATORIO DELL'EQUIVALENZA**

L'offerente deve dimostrare CON OGNI MEZZO APPROPRIATO che le sue soluzioni ottemperano ai requisiti

## Art. 68. (Specifiche tecniche)

7. Quando si definiscono ricorrendo a **NORME TECNICHE (lett. b)**, le amministrazioni aggiudicatrici non possono escludere un'offerta se l'offerente dimostra, con **qualsiasi mezzo appropriato**, che **le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente** ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche

### **ONERE PROBATORIO DELL'EQUIVALENZA**

L'offerente deve dimostrare CON OGNI MEZZO APPROPRIATO che le sue soluzioni ottemperano ai requisiti **in modo equivalente**

### Art. 68. (Specifiche tecniche)

- 6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche **non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata** o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, **né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine** o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
- Tale menzione o riferimento **sono tuttavia consentiti**, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto. In tal caso la menzione o il riferimento **sono accompagnati dall'espressione «o equivalente»**.

**NON INDICARE  
MARCHI E BREVETTI**  
SALVO CHE PER  
DESCRIVERE  
L'OGGETTO  
DELL'APPALTO

## Art 69 – Etichettature

- Le amministrazioni aggiudicatrici **possono imporre** nelle specifiche tecniche **un'etichettatura specifica come mezzo di prova** dei requisiti
  - I requisiti devono però essere: connessi all'oggetto dell'appalto, basati su criteri oggettivi e verificabili, non discriminatori;
  - Le amministrazioni possono anche fare riferimento ad alcuni requisiti dell'etichettatura (e non a tutti)
  - Le amministrazioni devono accettare **etichette equivalenti** come mezzo di prova

**ETICHETTATURE  
COME MEZZI DI  
PROVA NEL BANDO**

NB. E' opportuno richiedere nel Disciplinare o Capitolato che l'operatore economico indichi il nome dell'etichetta equivalente, il sito web dove consultare lo standard/schema di certificazione/etichettatura equivalente e il punto dello standard in cui sono presenti i criteri equivalenti.

### ETICHETTATURE EQUIVALENTI

- sono stabilite nell'ambito di un apposito **procedimento aperto e trasparente** al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- sono **accessibili a tutte** le parti interessate;
- Includono requisiti che sono **stabiliti da terzi** sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura **non può esercitare un'influenza determinante**.

**TRASPARENZA E  
CONDIVISIONE**

**DEMOCRATICITA'**

**INDIPENDENZA**



### Etichettature come mezzo di prova

EXAMPLE

#### 4.2.2 Trattamenti e rivestimenti superficiali (CAM arredo urbano)

I prodotti vernicianti debbono essere muniti di **etichetta Ecolabel** o essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti dall'Ecolabel:

Criterio 3. Efficienza all'uso;

Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati;

Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose.

#### 2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti (CAM edilizia)

Devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dal **marchio Ecolabel**.

Si considera sufficiente il rispetto dei seguenti criteri dell'Ecolabel:

4.2. consumo e uso di acqua;

4.3.b emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);

4.4. emissioni nell'acqua;

5.2. recupero dei rifiuti.

EXAMPLE

## Etichettature come mezzo di prova

### **4.4.5. fornitura di materiali igienico sanitari per servizi igienici e/o fornitura (CAM sanificazione strutture ospedaliere)**

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica **Ecolabel** europeo.

NB MEGLIO SEMPRE **MENZIONARE I REQUISITI DELLE ETICHETTATURE** NEGLI ATTI DI GARA IN MODO DA:

- consentire agli offerenti di fare riferimento ad un documento unico e ufficiale che promana dall'amministrazione aggiudicatrice stessa,
- evitare agli offerenti l'incertezza della ricerca di informazioni
- evitare incertezza dovuta a possibili modifiche nel tempo dei requisiti inclusi nell'etichettatura
- confrontare facilmente i requisiti con quelli di etichette equivalenti

## Art 69 - Etichettature

3. Se l'offerente dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a lui non attribuibili, l'amministrazione aggiudicatrice **accetta altri mezzi di prova idonei**

Es. l'operatore ha fatto domanda per ottenere l'etichettatura e l'iter è in corso

- ✓ quale la **documentazione tecnica del fabbricante** purchè dimostri che i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti

**ONERE  
PROBATORIO**

**DOCUMENTAZIONE  
E TECNICA DEL  
FABBRICANTE**  
(con allegati  
Rapporti di prova  
e/o certificati)

### **PARTE I - TITOLO IV - MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI**

Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)

### **PARTE II - TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

#### **SEZIONE I – BANDI E AVVISI**

Art. 66 - Consultazioni preliminari di mercato

Art. 68 – Specifiche tecniche

Art. 69 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali

#### **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE**

Art. 82- Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Art. 83- Criteri di selezione e soccorso istruttorio

Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale degli operatori

### **TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI**

Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'oepr

Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)

### **TITOLO V - ESECUZIONE**

Art. 100 – Condizioni esecuzione dell'appalto

## Art 82 – Rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova

Le amministrazioni aggiudicatrici **possono esigere** che gli operatori economici presentino, come mezzi di **PROVA DELLA CONFORMITÀ** ai requisiti (di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario di cui art. 83) o alle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni di esecuzione dell'appalto:

1. **relazione o rapporto di prova** di un organismo di valutazione della conformità
2. **certificato** di un organismo di valutazione della conformità
3. altri mezzi di prova appropriati quale una **documentazione tecnica del fabbricante**

**3 TIPI DI MEZZI  
DI PROVA**

Nb . L'«Organismo di valutazione della conformità (OdC)» effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, **prove**, **ispezione** e **certificazione** accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (in Italia l'accreditamento degli organismi lo fa ACCREDIA) (oppure autorizzato per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, non basandosi sull'accreditamento a norma del Reg. 765)



NB. L'ACCREDITAMENTO E' SEMPRE SPECIFICO A UN SETTORE/SCHEMA

NB.



ACCREDIA valuta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli operatori di valutazione della conformità (**Laboratori e Organismi**), **accertandone la conformità** a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature.





### 1) «Rapporto di prova»

Il Rapporto di prova (RdP) è un documento su cui sono registrati gli esiti analitici e le informazioni necessarie all'interpretazione dei risultati.

È redatto in conformità alle prescrizioni della Norma UNI EN ISO 17025:2005 punto 5.10 (Presentazione dei risultati)

#### **Norma UNI EN ISO 17025:2005**

- *Requisiti del sistema di gestione per la qualità (SGQ)*
- *Laboratori di prova e di taratura*
- *Modelli organizzativi ed operativi standardizzati*

**Le prove svolte sotto accreditamento consistono nella determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite.**

Le prove effettuate da **laboratori accreditati** ai sensi della norma ISO/IEC 17025 sono servizi a sostegno di processi di produzione o di attività di valutazione della conformità. A seconda del settore merceologico, si parla di prove, misure, analisi.

*Oggetto: Potere del Consiglio Nazionale dei Chimici su competenze professionali riservate e sull'esercizio abusivo della professione di Chimico.*

Pervengono a questo Consiglio numerose segnalazioni su presunti abusi concernenti la professione di Chimico. Molti di questi abusi sarebbero comprovati dalla redazione da parte di soggetti privi del prescritto titolo professionale, di "rapporti di prova" contenenti un giudizio di tipo chimico.

Pertanto il "rapporto di prova" costituisce solo il riscontro documentale dell'applicazione di metodiche predeterminate (ad esempio da norme tecniche o clausole contrattuali).

Questo Consiglio ha più specificato quali sono le rigide circostanze in cui un "rapporto di prova", di per sé meramente descrittivo (tipicamente analitico/precedimentale), può sinteticamente essere assimilato al "certificato di analisi" (o comunque ad un atto professionale riassuntivo delle valutazioni del Chimico).

Il Dirigente di laboratorio **assume la responsabilità tecnica della prova.**

**Il Rapporto di prova (RdP)** è costituito da (punto 5.10 della norma UNI EN ISO 17025:2005 "Presentazione dei risultati») :

- numero di pagine variabile; tutte le pagine sono numerate e il loro numero totale è indicato su ciascuna pagina
- emesso da apposito software
- documento cartaceo, con firma manuale del Dirigente Responsabile, o un file pdf, firmato digitalmente
- Identificazione univoca del RdP
- identificazione del laboratorio ed indirizzo
- identificazione della Struttura che esegue la prova all'interno dell'Ente.
- Data di emissione



## Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

- Marchio Accredia
- Identificazione univoca del campione: (numero di accettazione ,numero e data verbale di prelievo, data di accettazione in laboratorio)
- Identificazione del cliente: nome e indirizzo
- Caratteristiche del campione
- Identificazione del metodo di prova: numero della Procedura Operativa, ediz/rev, anno di emissione, descrizione sintetica del metodo
- Data inizio e fine prova
- Risultati della prova
- Incertezza di misura e sue modalità di calcolo
- Eventuali parametri di prestazione analitica (recupero, correzione dei risultati)
- Dichiarazione che i risultati si riferiscono ai soli oggetti provati.
- Dichiarazione che il rapporto non può esser riprodotto parzialmente senza autorizzazione
- Numero di pagina e numero totale di pagine

### 3.4.1 Emissione di composti organici volatili

EXAMPLE

L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dai prodotti finiti o manufatti non deve superare i 500 microgrammi/m<sup>3</sup> dopo 28 giorni per i COV totali.

**Verifica:** l'offerente dovrà fornire un **rapporto di prova** secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili. Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti.

### 2) «Certificati»

I certificati di un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi delle norme ISO/IEC 17065 (per **prodotti, processi e servizi**), ISO/IEC 17021-1 (per **sistemi di gestione**), ISO/IEC 17024 (per **persone**):

- Certificati di sistemi di gestione (valutazione di conformità delle organizzazioni a ISO 14001, ISO 9000 ecc.)
- Certificati di prodotti e servizi (valutazione di conformità secondo la ISO 14024-Tipo I; ISO 14025 Dichiarazioni ambientali di prodotto-Tipo III);  
Ispezioni
- Certificati di competenza professionale (persone)
- Verifiche



### «ISPEZIONI» (**non citate dall'art. 82 ma sono presenti nei CAM**)

Le «Ispezioni» di un organismo di ispezione (OdI) accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17020

- Verificano la conformità di prodotti o servizi a requisiti specifici, o anche a requisiti di carattere generale
- In assenza di una specifica tecnica di certificazione, si ricorre alla valutazione professionale di un tecnico competente nel settore, che attraverso un giudizio di conformità dichiara la complessiva accettabilità dell'oggetto ispezionato (Rapporto di ispezione).
- L'ispezione è una sorta di istantanea. Fotografa lo stato di conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, in un preciso momento.

**Consiglio di Stato 27 marzo 2019, n. 2036**

Gara bandita dall'Università di Milano per la fornitura e posa in opera di arredi

ILLEGITTIMA UNA GARA IN CUI SI RICHIEDA ALL'OPERATORE ECONOMICO UNA SEMPLICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Annullamento dell'aggiudicazione, in quanto non è sufficiente presentare una semplice dichiarazione dell'operatore economico in merito alla conformità del prodotto alle specifiche tecniche anziché le prove di laboratorio indicate al paragrafo 3.2.1 del CAM arredi.



**TAR Toscana 14 maggio 2018, n. 645**

Fornitura di apparecchi di illuminazione Comune di Firenze

- Inammissibilità di **auto-dichiarazione del produttore** in luogo di certificati di conformità rilasciati da organismi riconosciuti, come richiesti dal DM CAM

## **Consiglio di Stato 9 aprile 2019, n. 2344**

Gara indetta dall'Università di Milano per la fornitura in opera di tutti gli allestimenti dei laboratori scientifici del nuovo Polo di Medicina Veterinaria di Lodi

### **LE SPECIFICHE TECNICHE DEVONO ESSERE COMPROVATE**

- Le caratteristiche ambientali “obbligatorie” devono sussistere, in quanto “minimi obbligatori”, e **devono essere puntualmente documentate** (mezzi di prova)
- L’omessa produzione delle dichiarazioni e certificazioni necessarie per attestarne il possesso non può che determinare l’esclusione del concorrente

20 febbraio 2019, **TAR Veneto**

**I MEZZI DI PROVA POSSONO ESSERE RICHIESTI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO**

- la **presentazione dei mezzi di prova in una fase successiva all'aggiudicazione** non può essere ritenuta illegittima perché la Stazione appaltante è comunque tenuta a controllare la conformità dei prodotti nella fase preparatoria dell'esecuzione del contratto
- Occorre infatti chiarire che tale documentazione (cioè i mezzi di prova) **non attiene né ai requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, né a criteri di valutazione delle offerte** da utilizzare per l'aggiudicazione

## **Consiglio di Stato 9 aprile 2019, n. 2344**

Gara indetta dall'Università di Milano per la fornitura in opera di tutti gli allestimenti dei laboratori scientifici del nuovo Polo di Medicina Veterinaria di Lodi

### **NON SI PUO' RICORRERE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER LE SPECIFICHE TECNICHE**

- L'art. 83, co. 9, del d.lgs. 50/2016 delimita la procedura di soccorso istruttorio alla eventuale «mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica (...)**»
- Orientamento consolidato in giurisprudenza è quello secondo cui «l'istituto del soccorso istruttorio riguarda le carenze di "qualsiasi elemento formale della domanda", ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand'anche di tipo "essenziale", **purché non involgente l'offerta economica o tecnica in sé considerata**»

## Art 82– Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova (segue)

- ✓ Le amministrazioni aggiudicatrici **accettano altri mezzi di prova appropriati** quale una **documentazione tecnica del fabbricante**,
- **se** l'offerente **non aveva** accesso ai **certificati o alle relazioni di prova** o la **possibilità di ottenerli entro i termini richiesti**,
  - **a condizione che** il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell'offerente
  - **e purché** l'offerente **dimostri che i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione siano soddisfatti**

**COME DEVE  
ESSERE LA  
DOCUMENTAZIONE  
E TECNICA DEL  
FABBRICANTE**

La documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, (DPI di categoria 1°) deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali (es. report di prova):

- 1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:
  - a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;
  - b) l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello;
- 2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante

Se del caso, nel Disciplinare o Capitolato, specificare il tipo di documentazione tecnica occorrente.

### ESEMPIO:

*«Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare la qualità di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori»*

## Art 83–Criteri di selezione e soccorso istruttorio

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

- a) i requisiti di idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

6. Per gli appalti di **servizi e forniture**, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per **garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza** necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato **standard di qualità**.

Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o **lavori**, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro **competenza, efficienza, esperienza e affidabilità**. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto

**SELEZIONE  
DEI  
CANDIDATI**



EXAMPLE

## 5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI (CAM TESSILI)

L'offerente deve disporre di **sistemi di gestione aziendale** volti ad attuare una due diligence (dovuta diligenza) **per la gestione etica della catena di fornitura** in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

**Verifica:** descrizione dei sistemi di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformità.

## Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

<b>CAM</b>	<b>REQUISITI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI (capacità tecniche e professionali)- Gli offerenti devono avere applicato e devono applicare...</b>
1. Arredi per interni	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistema di gestione ambientale (appalto di servizio di noleggio arredi)</li> <li>✓ Aver applicato le Linee guida Ministero Amb. criteri sociali</li> </ul>
2. Arredo Urbano	Nessuno
3. Ausili per l'incontinenza	Nessuno
4. Calzature	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistema di gestione ambientale</li> <li>✓ Misure per la gestione etica della catena di fornitura</li> </ul> <b>CONDIZIONI DI ESECUZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Audit criteri sociali</li> </ul>
5. Carta	Nessuno
6. Cartucce per stampanti	Autorizzazione per le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, con riferimento ai codici CER interessati (appalto di servizio di raccolta toner esauriti)
7. Apparecchiature elettroniche	Nessuno
8. Edilizia (affidamento lavori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistema di gestione ambientale (appalti di lavori)</li> <li>✓ Diritti umani e condizioni di lavoro</li> </ul>

## Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

<b>CAM</b>	<b>REQUISITI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI (capacità tecniche e professionali)- Gli offerenti devono avere applicato e devono applicare...</b>
9. Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capacità tecnico-professionali per l'installazione delle sorgenti luminose</li> <li>✓ Linee guida Ministero Amb. criteri sociali</li> <li>✓ Qualificazione dei progettisti (appalto di progettazione)</li> </ul>
10. Illuminazione pubblica (servizio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diritti umani e condizioni di lavoro</li> </ul>
11. Pulizia e prodotti per l'igiene	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistema di gestione ambientale</li> </ul>
12. Rifiuti urbani	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistema di gestione ambientale</li> <li>✓ Competenze tecniche del personale impiegato</li> </ul>
13. Ristorazione collettiva e derrate alimentari	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistema di gestione ambientale</li> </ul>
14. Sanificazione per strutture ospedaliere	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sistema di gestione ambientale</li> </ul>

## Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e il GPP

CAM	<b>REQUISITI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI (capacità tecniche e professionali)- Gli offerenti devono avere applicato e devono applicare...</b>
15. Servizi energetici per gli edifici	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Capacità tecnico-professionali (capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 – ESCO)</li> <li>✓ Sistema di gestione ambientale</li> </ul>
16. Tessili	<p>CRITERI SOCIALI <u>FACOLTATIVI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SELEZIONE DEI CANDIDATI: Sistema di gestione aziendale per la gestione etica della catena di fornitura</li> <li>✓ CONDIZIONI DI ESECUZIONE: adozione e monitoraggio del sistema di gestione aziendale</li> <li>✓ CRITERI PREMIANTI</li> </ul>
17. Veicoli	Nessuno
18. Gestione del verde pubblico	Nessuno

### Art 87– Certificazione delle qualità

2. Le stazioni appaltanti, **quando richiedono la presentazione di certificati** rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati **sistemi o di norme di gestione ambientale**, fanno riferimento al sistema europeo di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi europei o internazionali (es. ISO 14000:2015), certificati da organismi accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le stazioni appaltanti riconoscono i **certificati equivalenti** rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante **accetta anche altre prove documentali** delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali **misure sono equivalenti** a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

**ISO 14001,  
EMAS  
OPPURE  
ALTRE PROVE  
DOCUMENTALI**

## **TAR Lazio 25 gennaio 2018, n. 31**

Affidamento del servizio di igiene urbana per i comuni di Morolo e Fumone indetta dalla Centrale Unica di Committenza

- Nei criteri di selezione dei candidati viene **richiesto il possesso congiunto della certificazione ISO 14001:2015 e della registrazione EMAS**, a pena di esclusione
- Bando annullato per espressa **violazione del principio di proporzionalità**: la registrazione EMAS, pur rappresentando un requisito certamente attinente risulta eccessivo e in contrasto con il citato principio nel caso in cui la s.a. lo richieda ai fini della partecipazione quale requisito cumulativo con ulteriori certificazioni

## **PARTE I - TITOLO IV - MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI**

Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)

## **PARTE II - TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

### **SEZIONE I – BANDI E AVVISI**

Art. 68 – Specifiche tecniche

Art. 69 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali

### **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE**

Art. 82- Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Art. 83- Criteri di selezione e soccorso istruttorio

Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale degli operatori

## **TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI**

Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'OEPV


Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)

## **TITOLO V - ESECUZIONE**

Art. 100 – Condizioni esecuzione dell'appalto

## Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) – COMMA 1

- I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta, devono **garantire la possibilità di una concorrenza effettiva**
- sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti (le stazioni appaltanti verificano le **prove** fornite dagli offerenti)



ATTENZIONE A COME  
DEFINIRE I CRITERI  
AGGIUDICAZIONE



### Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

2. Le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti, i concorsi di progettazione e i concorsi di idee all'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata, in base a:

- a) miglior rapporto qualità/prezzo oppure
- b) criterio di comparazione costo/efficacia (quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96)

**OEPV con 2  
criteri**

### Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) – COMMA 3

- Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**:
- a) servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto);
- b) servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- b-bis) servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

**CONTRATTI  
AGGIUDICATI  
ESCLUSIVAMENTE  
ALL'OEPV CON  
CRITERIO DEL  
MIGLIOR  
RAPPORTO  
QUALITA'/PREZZO**

### **Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) – COMMA 4**

- **Può** essere utilizzato il **criterio del minor prezzo**:
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)

### **Art. 36. Contratti sotto soglia, comma 9-bis** (introdotto con legge 55/2019)

- Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo **sulla base del criterio del minor prezzo oppure sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

**AMMESSO IL «MINOR  
PREZZO» SOLO IN UN  
CASO (SERVIZI E  
FORNITURE  
STANDARDIZZATE)**

## Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

- 6. Quando si utilizza il **miglior rapporto qualità/prezzo**, si devono utilizzare **criteri oggettivi**, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare (**A TITOLO ESEMPLIFICATIVO**):

(si vedano le [Linee Guida n. 2](#) di ANAC- Delibera 1005/2016)

### **Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)** CRITERI PER IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO

- a) la qualità: pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per i disabili, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, **caratteristiche sociali, ambientali (CRITERI PREMIANTI), contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali** dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
- b) il **possesso dell'Ecolabel** in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore;
- c) il **costo di utilizzazione e manutenzione** avuto anche riguardo ai **consumi di energia e delle risorse naturali**, alle **emissioni inquinanti** e ai costi complessivi, inclusi quelli **esterni e di mitigazione degli impatti** dei cambiamenti climatici, **referiti all'intero ciclo di vita dell'opera**, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione



La stazione appaltante può individuare criteri di aggiudicazione che incoraggiano gli offerenti a proporre soluzioni innovative/migliorative rispetto al mercato

## Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

- d) la **compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra** associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013 (OEF)
- e) l'organizzazione, le **qualifiche e l'esperienza del personale** effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) le **condizioni di consegna** quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

**SI PUO' FAR COMPETERE GLI OFFERENTI ESCLUSIVAMENTE SULLA QUALITA' NON ASSEGNANDO AL PREZZO ALCUN PUNTEGGIO PREMIALE**

### **Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)**

- 7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, **può assumere** la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

### NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA TETTO MASSIMO AL PUNTEGGIO ECONOMICO

#### Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

**10-bis.** La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da **garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici**. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un **tetto massimo per il punteggio economico** entro il limite del 30 per cento.



Gli offerenti in questo modo possono proporre soluzioni innovative con le giuste risorse finanziarie



## QUALI COSTI COMPRENDE IL COSTO LUNGO IL CICLO DI VITA?

### Art. 96. (**Costi del ciclo di vita**)

I costi del ciclo di vita **comprendono** tutti i seguenti costi legati al **ciclo di vita** di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:


- 1) costi relativi all'**acquisizione**;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali **consumo di energia e altre risorse**;
- 3) **costi di manutenzione**;
- 4) costi relativi al **fine vita**, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- 5) costi imputati a **esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori **nel corso del ciclo di vita**. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

## Life Cycle Costing

<http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm>

La Commissione Europea ha avviato un progetto per la realizzazione di un **tool per il calcolo del LCC**. Attualmente è stata predisposta la prima versione (si veda

[http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/09\\_06\\_2015/Life\\_cycle\\_costing\\_calculation\\_tool.pdf](http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/09_06_2015/Life_cycle_costing_calculation_tool.pdf)



### **PARTE I - TITOLO IV - MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI**

Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)

### **PARTE II - TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

#### **SEZIONE I – BANDI E AVVISI**

Art. 68 – Specifiche tecniche

Art. 69 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali

#### **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE**

Art. 82- Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Art. 83- Criteri di selezione e soccorso istruttorio

Art. 87 – Certificazione della qualità ambientale degli operatori

### **TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI**

Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'oepr

Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)

### **TITOLO V - ESECUZIONE**

Art. 100 – Condizioni esecuzione dell'appalto

### Art. 100. (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere **requisiti particolari per l'esecuzione del contratto**, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onori.

Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a **esigenze sociali e ambientali**.

2. In sede di offerta gli operatori economici **dichiarano di accettare i requisiti particolari** nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

**CONDIZIONI DI  
ESECUZIONE  
DELL'APPALTO O  
CLAUSOLE  
CONTRATTUALI**  
(OBBLIGATORIE, AI  
SENSI DELL'ART. 34)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dana Vocino

Fondazione Ecosistemi

Corso del Rinascimento 24 - 00186 - Roma

tel. +39.06.6833888

mob. +39 338 6947612

[dana.vocino@fondazioneecosistemi.org](mailto:dana.vocino@fondazioneecosistemi.org)